

N. Rg. 81-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 81-1/2022 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

GHISELLI MARIA ELISA [REDACTED]

Rappresentata e difesa dalla dott.ssa Silvia Parma e dall'avv. Piero Bennasciutti

- ricorrente

Con ricorso depositato il 06.12.2022 Maria Elisa Ghiselli, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, ad eccezione del compenso relativo all'assistenza legale, il cui pagamento del compenso, decurtato, avverrà nella misura del 75%;



- pagamento del creditore ipotecario B2 Kapital Ivestment S.r.l. nella percentuale del 7,90%;
- pagamento dei creditori chirografari e dei restanti creditori privilegiati declassati nella misura del 5%.

La debitrice ha proposto di effettuare i pagamenti in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione, avvalendosi della finanza esterna di euro 15.000,00 messa a disposizione dalla madre [REDACTED] posta in deposito fiduciario (cfr. doc. n. 8).

L'omessa previsione integrale dei crediti privilegiati appare ammissibile, sia in considerazione dell'apporto esterno liberamente utilizzabile, sia in considerazione della totale assenza di beni in capo alla debitrice sui quali far valere il privilegio (art. 67, IV comma, CCI).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott. Marco Ori, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'Agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 21.12.2022 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota depositata in data 26.01.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori.



Ciò premesso, va osservato che la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, che ha contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né di aver beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La ricorrente ha chiesto anche "la sospensione" del pignoramento presso terzi rg. es. 283/2020. La procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione. La tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifica tuttavia una declaratoria di inefficacia.

Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, infatti, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità.

Con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non*



determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Tali principi possono applicarsi anche al presente procedimento, avendo la Suprema Corte valorizzato – nel vigore della legge fallimentare – in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Anche in questa procedura concorsuale deve prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal CCI, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

Del resto, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – se pur non sottoposta a voto – ha natura sostanzialmente pattizia, essendo notificata a tutti i creditori che possono proporre osservazioni od opporsi all'omologa. Il piano, dunque,



il cui contenuto non è predeterminato dalla legge, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori. Non essendosi il creditore B2 KAPITAL opposto alla proposta del debitore (regolarmente notificatagli), si deve ritenere che la stessa produca effetti anche nei suoi confronti.

Ne deriva, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'omologa da parte del terzo debitore vanno dichiarati inefficaci.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, infine, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone parte ricorrente, anche grazie alla finanza esterna, appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GHISELLI MARIA ELISA** [REDACTED]
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dichiara l'inefficacia dei pagamenti da eseguirsi in relazione all'ordinanza di assegnazione pronunciata nel procedimento rg. es. 283/2020;
4. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentita la debitrice – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;



Sent. n. 29/2023 pubbl. il 20/02/2023
Rep. n. 30/2023 del 20/02/2023

6. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 20 febbraio 2023

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

